

Verbale n. 26

Adunanza del 16 novembre 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di novembre, alle ore undici in Torino, presso la sede del Corecom, via Lascaris 10, nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito il Comitato con l'intervento di Bruno GERACI, Presidente, Ezio ERCOLE, Commissario, e con l'assistenza della Signora Maria Grazia Ferro nella funzione di Segretario verbalizzante. E' assente giustificata la Vicepresidente Tiziana MAGLIONE.

Delibera n. 59 – 2015

Oggetto: Definizione della controversia GU14 268/2014 –XXX SAS/ VODAFONE OMNITEL B.V. / TELECOM ITALIA SPA

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;*

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;*

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni;*

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, *Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte;*

VISTA la deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS e s.m.i., recante il *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito, Regolamento);

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte in data 17 settembre 2012, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP, all. A, *Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni;*

VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, *Approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 73/11/CONS *Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995, n. 481*;

VISTA l'istanza presentata in data 3.09.2014, con cui la XXX, in persona del suo legale rappresentante, ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte (di seguito, Corecom) per la definizione della controversia in essere con la società VODAFONE OMNITEL B.V. (di seguito Vodafone) e TELECOM ITALIA SPA (di seguito, TELECOM), ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;

VISTA la nota del 4.09.2014 con cui il Corecom, ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTA la nota del 17.12.2014 con la quale le parti sono state convocate per l'udienza di discussione del 14 gennaio 2015;

VISTI gli atti relativi all'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione;

UDITE le parti nella predetta udienza;

VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del Procedimento;

CONSIDERATO

quanto segue:

1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento.

L'istante nei propri scritti difensivi rappresenta quanto segue :

- a) di aver sottoscritto un contratto con TELECOM in data 26.11.2012 per il rientro di tutte le linee dall'operatore VODAFONE;
- b) che tutte le linee passavano regolarmente tranne :
 - i. la n. 015/2455XXX che non era rientrata nonostante la sottoscrizione di vari moduli ;
 - ii. la n. 015/2455XXX che dal 7.01.2013 fino a dicembre 2013 riceveva chiamate solo da TIM

- c) che il fatto che il n. 015/2455XXX non fosse passato costringeva la società a mantenere attivo il link SHDSL con Vodafone per non perdere la numerazione storica;
- d) ciò comportava la fatturazione da parte di Vodafone di servizi non utilizzati;

Sulla base di detta rappresentazione l'istante chiede :

- 1. La migrazione della numerazione n. 015/2455XXX;
- 2. L'indennizzo per il non funzionamento della stessa dal 7.01.2013 a "Tutt'ora in corso"
- 3. L'indennizzo per la reperibilità non totale della numerazione 015/2455XXX dal 7.01.2013 al dicembre 2013;
- 4. Lo storno di tutte le somme erroneamente addebitate sulle fatture VODAFONE per errori di fatturazione;
- 5. Lo storno o l'indennizzo delle somme fatturate da Vodafone dal 2013;

TELECOM nella memoria difensiva, in sintesi rappresenta quanto segue:

- a) Che il mancato rientro della linea 015/2455XXX è imputabile al gestore Vodafone che ha l'utenza nella sua disponibilità;
- b) Che in Pitagora non risulta alcuna richiesta;
- c) Che, con riferimento al disservizio sull'utenza 015/2455XXX, sono presenti tre segnalazioni, due delle quali chiuse a febbraio e a novembre 2013. La terza segnalazione del 3.12.2013 ha previsto un intervento a cura del personale sociale. La causa sarebbe da imputarsi ad una "non avvenuta configurazione su rete intelligente da parte di OLO"

Sulla base di tale rappresentazione, l'operatore, ritenendo corretto il proprio operato, chiede che l'Autorità respinga le richieste di parte ricorrente.

VODAFONE nella memoria difensiva, in sintesi rappresenta quanto segue:

- che VODAFONE, venuta a conoscenza della volontà di XXX di migrare le utenze ad altro gestore, rimaneva in attesa della richiesta di Telecom sulla piattaforma telematica per dar corso alla procedura di migrazione;
- che tale richiesta avveniva da parte di Telecom per tutte le numerazioni di XXX tranne che per l'utenza 015/2455XXX;
- che tale richiesta non veniva mai espletata da Telecom Italia, così come si evince anche dalla memoria depositata a seguito del provvedimento d'urgenza GU5 e Vodafone pertanto continuava a erogare il servizio.

- che allo stato risultava un insoluto pari a €. 3.297,51.

Sulla base di tale rappresentazione, l'operatore, ritenendo corretto il proprio operato, chiede che l'Autorità respinga le richieste di parte ricorrente.

2. Risultanze istruttorie e valutazioni in ordine al caso in esame

A) Sul rito

Preliminarmente si deve evidenziare l'inammissibilità della domanda avanzata dall'istante di cui al punto 1) (migrazione della numerazione n. 015/2455XXX) in quanto sono da rigettarsi le richieste che esulano dal contenuto vincolato della pronuncia di definizione, così come previsto dall'art. 19, comma 4) della delibera Agcom n. 173/07/CONS; (v. in tal senso Corecom Emilia Romagna Delibera n. 12/11, delibera n. 16/11, Delibera n. 33/11).

B) Nel merito

Nel merito le domande dell'istante risultano parzialmente fondate e vanno accolte nei limiti e per i motivi che seguono:

B. 1 Con riferimento al passaggio della linea n. 015/2455XXX da VODAFONE a TELECOM

La società ricorrente ha dichiarato, nella domanda introduttiva, di aver sottoscritto un contratto con TELECOM in data 26.11.2012 per il rientro di tutte le linee dall'operatore VODAFONE. Mentre tutte le altre linee passavano regolarmente, per la n. 015/2455XXX non avveniva la richiesta migrazione, nonostante la sottoscrizione di vari moduli.

Ai fini di una completa istruttoria della pratica e della ricostruzione temporale della vicenda, si è reso necessario acquisire d'ufficio, quale parte integrante del fascicolo GU14 n. 268/2014, il fascicolo UG prot. 36222/A04040 del 20.11.2013, nonché il fascicolo GU5 n. 4344/2013 depositati dalla XXX avanti il Corecom con riferimento alla procedura di conciliazione e alla prima richiesta di provvedimento temporaneo.

A supporto della propria domanda la società ricorrente ha allegato copia della richiesta di migrazione avanzata nei confronti di Telecom Italia del 26.11.2012, nella quale risulta indicato il n. 015/2455XXX proveniente dall'operatore VODAFONE nonché il seguente codice di migrazione : 1IT 122085/62008.

Risulta ulteriormente agli atti (e-mail del 24.06.2013 inviata dalla XXX all'agente) che la società stessa era ancora in attesa, alla data del 24 giugno 2013, della portabilità della linea n. 015/2455XXX e della linea 015/2455XXX.

Conseguentemente con istanza GU5 del 15.11.2013 (prot. 36232/A04040 del 20.11.2013) la XXX avanzava a questo Corecom richiesta di adozione di provvedimento temporaneo ai fini del rientro della linea 015/2455XXX nonché del corretto instradamento della linea 015/2455XXX.

In seguito alla richiesta di memorie avanzata dal Corecom con nota prot. 36233/A04040 del 20.11.2013, TELECOM riscontrava con nota del 26.11.2013 che il n. 015/2455XXX non era attivo in Telecom, mentre le problematiche di instradamento della linea 015/2455XXX erano state risolte. Vodafone dal canto suo, con nota del 25.11.2013 riscontrava che le

numerazioni in oggetto erano presenti su rete Vodafone e che spettava all'utente comunicare al gestore per la linea 015/2455XXX i numeri di CNP, e cioè 11T 122085/62008.

Successivamente TELECOM comunicava a questo Corecom con nota del 27.01.2014 che “*trattandosi di rientro con trasloco cambio centrale non è possibile gestirlo con le delibere, il cliente deve formalizzare il rientro con la raccomandata*”.

Pertanto, con richiesta del 9.01.2014 la XXX formulava “*Recesso dal contratto di telecomunicazioni sottoscritto con Vodafone, incaricando, come risulta testualmente dalla modulistica, “Telecom di compiere tutte le attività necessarie per garantire il buon esito del recesso del contratto di telecomunicazioni di cui in oggetto. A tal fine autorizza Telecom ad inoltrare la presente comunicazione di recesso all'operatore a mezzo raccomandata A/R autorizzando inoltre TELECOM Italia ad acquisire e conservare la relativa ricevuta di ritorno..”*”.

Persistendo la mancata migrazione della linea, in seguito agli accordi intercorsi in sede di udienza per il tentativo di conciliazione del 5/06/2014, XXX trasmetteva tramite Raccomandata A/R a Vodafone e a Telecom modulo 11.06.2014 per il “Recesso dal contratto di telecomunicazioni sottoscritto con Vodafone”

Senonchè, nonostante tali ulteriori attività da parte di XXX, non veniva effettuata la portabilità della linea.

XXX provvedeva pertanto a presentare, in fase di definizione della controversia, in data 3/09/2014 (prot. 26977/A04040) nuovamente formulario GU5 ai fini dell'adozione del provvedimento temporaneo per la mancata portabilità della numerazione 015/2455XXX da Vodafone a Telecom.

In tale occasione, con e-mail del 16.09.2014 Vodafone comunicava che non risultavano nei sistemi Vodafone richieste di portabilità della numerazione in oggetto, comunicando contestualmente il codice di migrazione da utilizzare.

Telecom, con e-mail del 9/09/2014, comunicava che da verifiche wholesale fonia il numero risultava attivo in NP con OLO Vodafone da aprile 2012, allegando relativa schermata Pitagora.

Il Corecom adottava pertanto in data 18.11.2014 provvedimento temporaneo nei confronti degli operatori Vodafone e Telecom al fine di consentire la rimozione di tutti gli ostacoli giuridici e tecnici e permettere la migrazione/cessazione con rientro in Telecom e la riattivazione dei servizi relativi all'utenza 015/2455XXX.

Con comunicazione del 16.12.2014 Telecom comunicava che la sola possibilità per fare rientrare il cliente e' quella di avere il codice di migrazione fornito dal proprio gestore e che il cliente doveva inoltrare una nuova richiesta o con delibera 274 (codice di migrazione) o con Delibera 35 (codice segreto).

Inoltre con e-mail del 16.02.2015 Telecom, tramite lo studio legale Minoli, faceva pervenire copia della schermata relativa ai sistemi informatici, da cui risultava l'attivazione di servizi di fonia per il n. 015/2455XXX intestato a XXX;

Con e-mail del 16.12.15 Vodafone comunicava che la suddetta schermata non era visibile sui sistemi di interfaccia e di aver inserito la cessazione con rientro della numerazione in oggetto forzando i sistemi.

Con comunicazione dell'8.04.2015 XXX comunicava a questo Corecom che la linea risultava finalmente attiva e regolarmente funzionante,.

Al fine di chiarire la posizione degli operatori coinvolti nella vicenda, con particolare riferimento al riparto delle rispettive responsabilità nella gestione della stessa, occorre preliminarmente individuare la normativa di riferimento.

Nel caso di specie, trattandosi di procedura di migrazione da OLO a TELECOM, si ritiene vada applicato l'art. 18 della Delibera n. 274/07/CONS, che prevede espressamente lo svolgimento delle seguenti fasi preliminari:

a) il cliente finale può comunicare la richiesta di migrazione all'operatore *recipient*, indicando il nominativo dell'operatore *donating*;

b) il *recipient* fornisce la comunicazione della richiesta di migrazione, con appositi mezzi informatici, all'operatore *donating*, senza indugio e comunque entro un giorno lavorativo dalla sua ricezione;

Pertanto, stante la richiesta effettuata dalla XXX, completa peraltro del codice di migrazione, l'operatore TELECOM avrebbe dovuto attivarsi "*senza indugio e comunque entro un giorno lavorativo dalla sua ricezione*" a comunicare la richiesta di migrazione alla VODAFONE fin dalla data del 26.11.2012.

Non solo, risulta agli atti, come visto, che la XXX, nel tentativo di risolvere la questione, ha ripetutamente chiesto all'operatore TELECOM di effettuare la migrazione della linea, attraverso il rinnovo della compilazione della modulistica sia in data 9.01.2014 che in data 11.06.2014.

Per converso non risulta invece in alcun modo che l'operatore TELECOM abbia dato avvio alla procedura di migrazione, così come previsto dall'art. 18 lett. b) della delibera 274/07/CONS, tanto che, ancora nel settembre del 2014, nell'ambito del procedimento GU5 instaurato avanti questo Corecom, riscontrava con e-mail del 9.09.2014 che da verifiche wholesale fonia il numero risultava attivo in NP con OLO Vodafone da aprile 2012, allegando relativa schermata Pitagora.

Posto che è dunque compito dell'operatore *recipient* attivarsi senza indugio per l'avvio della procedura tecnicamente corretta tra quelle definite dall'AGCOM, dall'istruttoria della pratica è emerso che l'operatore *recipient*, nella fattispecie TELECOM, non ha tempestivamente avviato la procedura di migrazione/rientro, né, oltretutto, si è fatto carico di informare il cliente, in ossequio ai fondamentali principi di correttezza e trasparenza professionale, che la sua richiesta, reiterata più volte, non poteva essere eseguita per impedimenti tecnici.

Su tali basi, occorre rilevare che l'operatore telefonico deve fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente e normativamente previsto, anche sotto il profilo temporale. Pertanto, qualora l'utente lamenti l'inadempimento o il ritardo, l'operatore, per escludere la propria responsabilità, deve dimostrare che i fatti oggetto di doglianza sono stati determinati da circostanze ad esso non imputabili ovvero a problematiche tecniche non causate da colpa dell'operatore. Il gestore deve altresì fornire prova di aver adeguatamente informato l'utente delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione, dimostrando

di essersi diligentemente attivato per rimuovere gli eventuali ostacoli incontrati, poiché l'utente deve essere messo in grado di comprendere quanto accaduto così da poter operare le proprie scelte (v. Corecom Lombardia Delibera n. 11/11).

Tale inerzia ha determinato, ai danni del cliente, titolare di una attività di ristorazione, una situazione di incertezza e disagio, perdurante per un lungo e ingiustificato lasso di tempo.

Pertanto, stante il disposto di cui all'art. 1, comma 3 della legge 40/2007, che ha riconosciuto ai clienti il diritto al trasferimento delle utenze fra diversi operatori " senza vincoli temporali o ritardi non giustificati", che si traduce nell'obbligo per gli operatori di attivare senza indugio le procedure di migrazione/trasferimento delle utenze entro modalità e termini definiti dalle delibere dell'Autorità, si deve ritenere, conformemente alla citata normativa, che tali termini non possano eccedere un tempo massimo di trenta giorni dalla richiesta.

Poiché nel caso di specie nulla è stato provato da parte di TELECOM, ne consegue la responsabilità dell'operatore TELECOM per ritardata portabilità del numero 015/2455XXX dal 7.01.2013 (come richiesto dall'utente nella domanda introduttiva) all'8.04.2015, per un totale di giorni 821.

Dovendo ritenersi, come meglio argomentato nel prosieguo al punto B3, che l'operatore Vodafone abbia continuato ad erogare il servizio, l'indennizzo da prendere a riferimento per ogni giorno di ritardata attivazione del servizio è quello previsto dall'art. 3, comma 3) della delibera AGCOM 73/11/CONS pari a Euro 1,5 *pro die* che, in forza del combinato disposto di cui all'art. 12, comma 2) della citata delibera, trattandosi di utenza di tipo "affari" , va computato in misura pari al doppio.

Moltiplicando così il parametro giornaliero di Euro 3,00 per 821 giorni di disservizio con riferimento al n. 015/2455XXX, si ottiene un indennizzo, interamente a carico dell'operatore TELECOM, di Euro 2.463,00.

Inoltre, posto che il disservizio ha riguardato una linea deputata altresì al servizio di trasmissione dati, si ritiene di liquidare un indennizzo, a carico dell'operatore TELECOM, di ulteriori €. 300,00, conformemente all'art. 3 comma 4) della Delibera AGCOM.

B.2 Sul malfunzionamento della numerazione 015/2455XXX

XXX ha altresì lamentato il malfunzionamento della linea 015/2455XXX dal 7.01.2013 al dicembre 2013, in quanto la stessa riceveva chiamate solo da TIM.

Risulta agli atti che con istanza GU5 del 15.11.2013 (prot. 36232/A04040 del 20.11.2013) la XXX ha avanzato a questo Corecom richiesta di adozione di provvedimento temporaneo per il corretto instradamento della linea 015/2455XXX.

Con e-mail del 26.11.2013 TELECOM Italia confermava che la linea 015/2455XXX risultava attiva con TELECOM Italia e che le problematiche di instradamento erano state risolte.

Telecom con memoria difensiva del 2.10.2014 ha rilevato di aver ricevuto tre segnalazioni, due delle quali chiuse a febbraio 2013.

Alla luce di tali risultanze si ritiene pertanto di dover riconoscere l'indennizzo previsto dall'art. 5, comma 2) e 3) della delibera 73/11/CONS, a mente del quale "*Nel caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio che non comporti la completa interruzione*

del servizio, o di mancato rispetto degli standard qualitativi stabiliti nella carta dei servizi di ciascun operatore, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari a € 2,50 per ogni giorno di malfunzionamento”.

Se il malfunzionamento è dovuto al ritardo, imputabile all'operatore, nella riparazione del guasto, l'indennizzo è applicabile all'intero periodo intercorrente tra la proposizione del reclamo e l'effettivo ripristino della funzionalità del servizio”

Conseguentemente, considerato che l'art. 12 del Regolamento dispone che se l'utenza interessata dal disservizio è di tipo “affari”, gli importi vadano computati nella misura pari al doppio, si ritiene che l'operatore debba corrispondere l'indennizzo per malfunzionamento dei servizi di linea fissa dal 1 febbraio 2013 (con riferimento alla prima segnalazione) a tutto novembre 2013 per un totale di giorni 302 pari ad € 1.510,00 (2,50X2X302gg).

B3. Sulla richiesta di storno della fatturazione Vodafone

L'istante ha chiesto altresì lo storno di tutte le somme erroneamente addebitate sulle fatture VODAFONE per errori di fatturazione nonché lo storno o l'indennizzo delle somme fatturate da Vodafone dal 2013, sulla base del presupposto che se la migrazione fosse avvenuta in maniera corretta Vodafone non avrebbe più fatturato.

A tale proposito si deve in via preliminare rilevare che la domanda relativa allo “*storno di tutte le somme erroneamente addebitate per errori di fatturazione .. quale la mancata applicazione dello sconto del 50% sugli interni come invece era stato pattuito*” appare generica e non meglio circostanziata, posto che parte ricorrente non ha fornito informazioni utili riguardo alla fonte contrattuale del suo preteso diritto né ha ulteriormente indicato, nel dettaglio, le fatture e le relative voci che costituirebbero oggetto di contestazione.

Quanto poi alla fatturazione Vodafone dal 2013 va rilevato che l'operatore nella propria memoria difensiva ha evidenziato che, venuto a conoscenza della volontà di XXX di migrare le utenze verso altro gestore, rimaneva in attesa della relativa richiesta sulla c.d. piattaforma telematica per dar corso alla procedura di migrazione, continuando nel contempo a erogare il servizio.

A fronte di tale affermazione nulla ha ulteriormente replicato parte ricorrente.

Va infine osservato che la portabilità richiesta si realizzava, all'esito della procedura, con l'apporto dell'operatore Vodafone, il quale si attivava inserendo la cessazione con rientro della numerazione in oggetto forzando i sistemi.

Risultando pertanto che l'operatore Vodafone abbia continuato ad erogare il servizio, si ritiene di rigettare la domanda di storno della fatturazione Vodafone dal 2013.

C) Sulle spese del procedimento.

Si ritiene equo liquidare, in favore dell'istante, a titolo di rimborso per le spese di procedura, l'importo complessivo di Euro 150,00 (cento/cinquanta) a carico dell'operatore TELECOM, in considerazione del comportamento complessivo tenuto dalle parti nel corso del procedimento di conciliazione e nella fase di definizione della controversia.

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità,

DELIBERA

per i motivi sopra indicati:

in parziale accoglimento dell'istanza presentata in data 3.09.2014 da XXX SAS, corrente in XXX, per i motivi sopra indicati, l'operatore TELECOM, in persona del legale rappresentante pro-tempore, è tenuto a:

Corrispondere all'istante, a titolo di indennizzo per il ritardo nella procedura di cambio operatore del servizio voce relativo al n. 015/2455XXX la somma di € 2.463,00

Corrispondere all'istante, a titolo di indennizzo per il ritardo nella procedura di cambio operatore per servizio trasmissione dati relativo al n. 015/2455XXX, la somma di € 300,00;

Corrispondere all'istante, a titolo di indennizzo per il malfunzionamento della numerazione 015/2455XXX la somma di € 1.510,00;

Corrispondere all'istante, a titolo di spese di procedura, la somma di € 150,00.

Rigetta le domande nei confronti di VODAFONE OMNITEL B.V.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia

E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

L'operatore è tenuto a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

In forza dell'art. 19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto.

Il Presidente
Bruno Geraci